



TRIBUNALE DI SCIACCA
DIRIGENZA

Sciacca, 24/03/2023

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo
24 MAR 2023
Prot. N. 83 Jut.

Ai Funzionari Responsabili
delle Cancellerie Area Civile
SEDE

Al Personale addetto all'Area Civile
SEDE

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Sciacca

Oggetto: D.lgs 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e L. 197/2022 (Legge di bilancio, anticipo entrata in vigore di talune disposizioni). Procedimento semplificato di cognizione, art. 281 *decies* c.p.c. Disposizioni in materia di contributo unificato

La normativa in oggetto meglio specificata ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* e segg. c.p.c., in sostituzione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 *bis* c.p.c., modificando, tra l'altro, le disposizioni di cui al D.lgs 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Il procedimento semplificato, collocato nel Libro II del codice di procedura civile e non più tra i procedimenti speciali di cui al Libro IV (come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire), risulterà applicabile alla pressoché totalità delle controversie.

Vi sarà piena equiparazione al rito ordinario perché si concluderà con sentenza e non più con ordinanza, come in precedenza previsto dall'art. 702 *bis* c.p.c., e sarà consentito il passaggio dal rito semplificato a quello ordinario e viceversa.

In ragione di quanto sopra argomentato, con riguardo alla corresponsione del contributo unificato, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2002 laddove viene stabilito che la misura dell'importo si determina in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV, Titolo I, c.p.c.

La Cancelleria, pertanto, provvederà ad esigere, per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione, il pagamento del contributo unificato nella misura piena, individuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D.lgs 150/2011, Capo III.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati e si pubblichi sul sito istituzionale.

Il Dirigente
Rosanna Grisafi

